

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 16 marzo 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Nencini, Cangini, Granato, Iannone, Laniece, Rampi, Saponara, Sbroellini, Segre, Verducci, Angrisani, De Lucia, Pittoni e Alderisi:

Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Luigi Einaudi nella ricorrenza dei sessanta anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la sua opera in ambito nazionale e internazionale.

Art. 2.

(Interventi)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi,

da realizzare negli anni 2021 e 2022, attraverso diversi interventi, tra i quali:

a) il sostegno, in collaborazione con i soggetti pubblici e le fondazioni dedicate alla figura di Luigi Einaudi, alle attività celebrative, didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Einaudi;

b) la promozione della ricerca in materia di studi einaudiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti, e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

c) la realizzazione di convegni e celebrazioni e di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge, da svolgersi prioritariamente nei comuni di Roma, Torino, Milano, Caprarola,

Carrù e Dogliani. Particolare attenzione sarà riservata alla provincia di Cuneo.

Art. 3.

*(Comitato promotore delle celebrazioni
einaudiane)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, di seguito denominato «Comitato promotore», nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Il Comitato promotore è composto dal Ministro della cultura o da un suo delegato, che lo presiede, dal Governatore della Banca d'Italia o da un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione bancaria italiana o da un suo delegato, da quattro professori universitari ordinari in materie giuridiche, economiche, storiche o politologiche ovvero personalità di chiara fama, esperti comprovati della vita, delle opere e del pensiero di Luigi Einaudi, designati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati, uno dal Ministro dell'università e della ricerca e uno dal Ministro dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Torino, dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma e dai sindaci dei comuni di Roma Capitale, Torino, Milano, Caprarola, Carrù e Dogliani. Le Fondazioni di cui al secondo periodo svolgono funzioni di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 e di predisposizione della rendicontazione di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Il Comitato promotore promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi mediante le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi anche delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4.

3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla cessazione delle attività previste dalla presente legge; il Comitato può rimanere in carica dopo la cessazione delle attività medesime ai soli fini della redazione della relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e del rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti, ivi comprese le risorse finanziarie di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il Comitato approva, entro il 31 dicembre 2023, la relazione conclusiva e il rendiconto di cui al primo periodo, che il Ministro della cultura trasmette entro i successivi quindici giorni alle Camere. Le risorse assegnate al Comitato e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di spicco della cultura giuridica ed economica, distintisi in particolare per gli studi economici e giuridici e sul pensiero liberale e le opere di Luigi Einaudi, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2.

5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico, redige un programma delle attività e ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, il Comitato promotore provvede altresì, entro il 31 dicembre 2023, a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale la relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

6. Il supporto tecnico e amministrativo ai Comitati di cui al presente articolo è assicurato dal Ministero della cultura con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi, rimborsi spese diversi da quelli di missione o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi

eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Risorse finanziarie)

1. Per le iniziative celebrative dei sessanta anni dalla morte di Luigi Einaudi di cui alla presente legge è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 325.000 euro per l'anno 2021, di 650.000 euro per l'anno 2022 e di 25.000 euro per l'anno 2023. A valere sul predetto contributo straordinario, il Comitato promotore provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito *internet* istituzionale. Nel sito *internet* è dato esclusivo rilievo al programma delle iniziative e delle attività celebrative aventi ad oggetto la promozione, la valorizzazione e la diffusione, in Italia e all'estero, della conoscenza della vita, dell'opera e del pensiero di Luigi Einaudi, ferma restando la pubblicazione della relazione conclusiva sottoposta alle Camere e del rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

2. Al Comitato promotore possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni

altro tipo. Le donazioni e ogni altra forma di liberalità destinate al Comitato promotore sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di cui all'articolo 4, pari a 325.000 euro per l'anno 2021, a 650.000 euro per l'anno 2022 e a 25.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

